

## **REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI**

### Premessa

Il presente Regolamento è adottato per garantire il corretto funzionamento del Comitato per la Valutazione dei Docenti

## **COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO**

### **Art. 1. Componenti del Comitato**

Il Comitato, in carica per 3 anni scolastici, è costituito dai seguenti componenti:

1. il Dirigente Scolastico che è il presidente di diritto;
2. tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
3. 1 rappresentante dei genitori ed 1 rappresentante degli alunni;
4. un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale

### **Art. 2. Compiti del Comitato**

1. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
  - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
  - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
  - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
2. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai tre docenti dell'Istituzione scolastica ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
3. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 T.U. Scuola su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 T.U. Scuola.

### **Art. 3. Status dei componenti del Comitato**

Tutti i membri del Comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003 e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel Regolamento d'Istituto.

### **Art. 4. Quorum strutturale e deliberante**

1. Le adunanze del Comitato non sono pubbliche; nessuna persona estranea al Comitato può avere accesso e partecipare alla adunanza.
2. Le sedute del Comitato sono valide se è presente "la metà più uno" dei componenti in carica (ex art.37 del D.Lgs. n.297/1994).;
3. Il Comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (ex art.37 del D.Lgs. n.297/1994).
4. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti regolarmente espressi, dovendo con ciò intendersi che i voti di astensione non hanno rilievo. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. La votazione è palese; la votazione è segreta solo se riferita a persone.

#### **Art. 5. Processo di verbalizzazione**

1. Il Presidente del Comitato designa, tra i componenti, il segretario.
2. Il segretario redige i verbali su apposito registro. Il verbale riporta per ciascun punto all'odg gli elementi essenziali delle operazioni svolte e delle decisioni assunte. I membri interessati a far verbalizzare le proprie posizioni o dichiarazioni ne fanno espressa richiesta precisando, con memoria scritta, quanto intendono sia riportato nel verbale.

#### **Art. 6. Accesso agli atti**

L'accesso agli atti prodotti dal Comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 7. Lavoro del Comitato nel triennio**

1. In ogni annualità, successiva alla prima del triennio, il Comitato si riunisce per confermare-modificare e/o integrare i criteri adottati per la valorizzazione dei docenti, entro il termine del 31 dicembre.
2. Le modifiche entrano in vigore direttamente dall'a.s. in corso.

#### **Art. 8. Rinvio**

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.